

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1° dicembre 2016.

Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna - Maxilotto n. 1: S.S. 77 «Val di Chienti», tratta Foligno-Pontelatrave (CUP F12C0300050011) - Modifica raccomandazioni di cui alla delibera n. 83/2008 e ripartizione risorse per opere di compensazione dell'impatto territoriale e sociale e per interventi infrastrutturali stradali necessari alle operazioni di ricostruzione post-terremoto. (Delibera n. 65/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare:

l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

l'art. 216, comma 1 e comma 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i.;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle citate disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei «Corridoi trasversali e dorsale appenninica», l'infrastruttura «Asse viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna» (di seguito indicato come «Quadrilatero Marche Umbria») e vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 3/2015 S.O.), con la quale questo

Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutturale al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella «Tabella 0», nell'ambito dell'infrastruttura «Asse viario Marche Umbria», gli interventi «SS 77 Foligno-Pontelatrave ML 1/L1/1.2» e «SS 77 Foligno-Pontelatrave ML 1/L2/2.1», corrispondenti ai sottolotti 1.2 e 2.1 di cui alla delibera 1° agosto 2008, n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43/2009);

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e s.m.i., e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle Direzioni generali competenti del Ministero, alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corregge nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di



procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regola il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in particolare il comma 3 dello stesso articolo, così come attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2015), che aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2011, errata corrige *Gazzetta Ufficiale* n. 281/2011);

Viste le delibere 31 ottobre 2002, n. 93 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30/2003), 27 maggio 2004, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115/2005), 2 dicembre 2005, n. 145 (*Gazzetta Ufficiale* n. 181/2006), 29 marzo 2006, n. 101 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251/2006), 21 dicembre 2007, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 153/2008), 1° agosto 2008, n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43/2009), 30 aprile 2012, n. 58 (*Gazzetta Ufficiale* n. 192/2012), 19 luglio 2013, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257/2013), 8 agosto 2013, n. 58 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294/2013), e 23 dicembre 2015, n. 109 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124/2016), con le quali questo Comitato ha approvato progetti, assegnato risorse o assunto altre decisioni concernenti l'infrastruttura Quadrilatero Marche Umbria;

Vista la proposta di cui alla nota 18 novembre 2016, n. 43441, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'argomento «Asse viario Marche - Umbria e quadrilatero di penetrazione interna - Maxi lotto n. 1 - Lavori di completamento della direttrice SS 77 «Val di Chienti» Civitanova Marche - Foligno tramite realizzazione del tratto Collesentino II - Foligno e degli interventi di completamento», inviando la relativa documentazione istruttoria;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Ministero) e in particolare:

che con la citata delibera n. 13/2004 è stato approvato, tra gli altri, nell'ambito del Maxi lotto 1 del Quadrilatero Marche Umbria, il progetto preliminare della «SS 77 Val di Chienti, tratta Pontelatrive - Foligno», del costo di 1.098 milioni di euro, con la prescrizione n. 1 di cui all'allegato 2 alla medesima delibera, di «prevedere compensazioni per un importo almeno pari al 2% dell'importo dei lavori»;

che, con la successiva delibera n. 83/2008, è stato approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo del suddetto intervento, del costo di 1.095,4 milioni di euro, che non comprende la parte relativa al

semisvincolo di Val Menotre, stabilendo, tra l'altro, che, qualora il soggetto aggiudicatore dell'intervento avesse ritenuto «di non poter dar seguito a dette raccomandazioni», avrebbe dovuto fornire «al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero [delle infrastrutture e dei trasporti] di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative»;

che Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. (QMU), soggetto aggiudicatore dell'intervento, ha trasmesso al Ministero la relazione 1° giugno 2016, con la quale il Responsabile unico del progetto (RUP) ha quantificato in 17,9 milioni di euro il valore delle opere compensative previste per i sublotto 1.2 e 2.1 di cui al tratto Collesentino II - Pontelatrive - Foligno della SS 77, importo che corrisponde, coerentemente con la prescrizione n. 1 di cui all'Allegato 2 della delibera n. 13/2004, a poco più del 2% del costo della voce lavori previsti nel progetto esecutivo (877,6 milioni di euro);


che, a fronte di tale costo delle opere compensative, sono stati erogati o impegnati per progetti in corso di esecuzione 16,3 milioni di euro e rimangono quindi da realizzare opere per 1,6 milioni di euro;

che, nel corso d'incontri tra QMU e i Comuni di Foligno, Serravalle di Chienti e Muccia, interessati dalla costruzione del tratto stradale in esame, è stata tra l'altro rappresentata la necessità di ottemperare alla raccomandazione n. 55 di cui alla delibera n. 83/2008, concernente la realizzazione di un «centro logistico per il deposito sale ed il ricovero dei mezzi di manutenzione ed intervento dell'Anas»;

che i Compartimenti Anas delle Marche e dell'Umbria hanno chiesto di realizzare i rispettivi centri logistici a servizio del nuovo asse viario e che sono state quindi individuate le seguenti tre aree da destinare ai predetti centri: presso lo svincolo di Serravalle di Chienti per il Compartimento Anas delle Marche e presso lo svincolo di Colfiorito e l'area di cantiere S8 per il Compartimento Anas dell'Umbria;

che QMU, a marzo 2016, ha chiesto al contraente generale di trasmettere i progetti di ripristino delle suddette tre aree, per la successiva realizzazione dei centri logistici da parte dei citati Compartimenti, prevedendo, per tali aree, la sistemazione del piazzale, la regimazione delle acque e la predisposizione di accessi e recinzioni;

che, detratto dal suddetto valore di 1,6 milioni di euro delle opere compensative ancora da realizzare il costo stimato di 0,4 milioni di euro per la realizzazione dei centri logistici nei Compartimenti Anas delle Marche e dell'Umbria, rimangono utilizzabili da parte dei Comuni di Foligno, Serravalle di Chienti e Muccia per le predette opere ancora da realizzare 1,2 milioni di euro;



che si è proceduto a una valutazione finalizzata a quantificare l'entità dei contributi da destinare a ciascuno dei comuni interessati dalle predette opere, considerando i seguenti parametri: *i*) chilometri di strade interessate dal transito dei mezzi d'opera; *ii*) superfici espropriate per la realizzazione del nuovo asse; *iii*) disagi arrecati nel corso delle lavorazioni;

che tramite l'utilizzo di tali parametri si è pervenuti alla seguente quantificazione dei contributi da corrispondere ai Comuni: per il Comune di Foligno 0,6 milioni di euro, per il Comune di Serravalle di Chienti 0,4 milioni di euro e per il Comune di Muccia 0,2 milioni di euro;

che il 28 ottobre 2016 i sindaci dei Comuni di Serravalle di Chienti e di Muccia hanno fatto presente che le opere compensative di rispettivo interesse, di cui alle raccomandazioni n. 10, n. 49 e n. 50 riportate nell'allegato 1 alla delibera n. 83/2008, risultano non più attuali a seguito dei recenti eventi sismici, che hanno causato la quasi totale inagibilità dei rispettivi centri abitati;

che, alla luce di quanto sopra, il Ministero propone di eliminare le citate raccomandazioni n. 10, n. 49 e n. 50 di cui alla delibera n. 83/2008 e disporre che QMU destini i citati finanziamenti di 0,4 milioni di euro e di 0,2 milioni di euro, inizialmente previsti per opere compensative di competenza dei Comuni di Serravalle di Chienti e di Muccia, a favore dei medesimi comuni per la realizzazione d'interventi infrastrutturali stradali necessari alle operazioni di ricostruzione post-terremoto, prevedendo la relativa rendicontazione;

Considerato che il soggetto aggiudicatore dell'intervento ha esposto le motivazioni per la mancata attuazione delle raccomandazioni n. 10, n. 49 e n. 50 di cui all'allegato 1 alla delibera n. 83/2008 proponendo modalità alternative per le compensazioni richieste dai Comuni di Serravalle di Chienti e di Muccia, e che il Ministero ha fatto propria tale proposta;

Ritenuto, in considerazione della peculiarità della situazione dei comuni sopra citati, coinvolti nel sisma di agosto 2016, di condividere la proposta formulata dal Ministero con la prescrizione che gli stessi rendicontino gli utilizzi dei suddetti finanziamenti al medesimo Ministero, quale amministrazione vigilante sul soggetto aggiudicatore QMU;

Considerato che il valore complessivo per compensazioni risulta ora di 17,5 milioni di euro, pari al 2% dell'importo dei lavori come previsto dalla delibera n. 13/2004;

Considerato che, ai sensi dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006, l'importo per le opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e per gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) deve risultare comunque non superiore al 2% dell'intero costo dell'opera;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 1° dicembre 2016, n. 5670, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri ministri e sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1. Le raccomandazioni n. 10, n. 49 e n. 50, il cui testo è riportato nell'allegato 1 alla delibera n. 83/2008 citata in premessa, sono considerate non attuabili per le motivazioni esposte in premessa e di conseguenza espunte.

2. Le risorse disponibili per le opere compensative ancora da realizzare nei Comuni di Serravalle di Chienti e Muccia, quantificate in 0,4 milioni di euro per il Comune di Serravalle di Chienti e in 0,2 milioni di euro per il Comune di Muccia, sono destinate ai medesimi comuni per la realizzazione di interventi infrastrutturali stradali necessari alle operazioni di ricostruzione post-terremoto.

3. I predetti Comuni di Serravalle di Chienti e di Muccia renderanno gli utilizzi delle suddette risorse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale amministrazione vigilante sul soggetto aggiudicatore Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.

Roma, 1° dicembre 2016

*Il Ministro dell'economia e delle finanze
con funzioni di vice Presidente*

PADOAN

Il segretario

LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 3 aprile 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne succ. n. 311

17A02650

DELIBERA 1° dicembre 2016.

Linee guida del Ministero delle infrastrutture e trasporti per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche - presa d'atto ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228. (Delibera n. 68/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 che all'art. 8, stabilisce che i Ministeri predispongano le linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori di propria competenza, finalizzate alla redazione del documento pluriennale di pianificazio-

